



Fondazione ANCI

Dipartimento Finanza Locale

Disegno di legge C 3262

**“Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”**

in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Nota di lettura sulle norme economico-finanziarie di interesse dei Comuni

6 agosto 2015

SOMMARIO

Articolo 1. Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno	3
Articolo 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane	7
Articolo 2. Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile	8
Articolo 3. Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015.....	10
Articolo 4. Disposizioni in materia di personale	12
Articolo 5. Misure in materia di polizia provinciale	14
Articolo 6. Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità.....	15
Articolo 7.Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali	17
Articolo 7-bis. Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali).....	20
Articolo 8. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali.....	21
Articolo 9, co. 3. Patto verticale incentivato.....	24
Articolo 11. Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009	24
Articolo 13. Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	25
Articolo 16-quater. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della Regione Calabria.....	26

Articolo 1. Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno

<p>1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.</p>	<p>Al comma 1 viene attivato l'accordo del 19 febbraio sul nuovo riparto dell'obiettivo finanziario 2015. L'obiettivo di Patto 2015 di ciascun Comune si ottiene sottraendo dall'obiettivo finanziario il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che il Comune accantona sul bilancio di previsione.</p>
<p>2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro; b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto spazi finanziari per 40 milioni di euro; c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro; d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro. 	<p>Al comma 2 viene definito il percorso di attribuzione di spazi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro (sempre parte dell'accordo 19 febbraio) per: eventi calamitosi (per i quali sia vigente lo stato di emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di euro); messa in sicurezza edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto (spazi per 40 milioni di euro); esercizio della funzione di ente capofila (spazi per 30 milioni di euro); sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi per 20 milioni di euro).</p> <p>La richiesta di spazi finanziari per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto va intesa anche con riferimento ad interventi sugli immobili contaminati dall'amianto.</p>
<p>3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a</p>	<p>Il comma 3 stabilisce la procedura che i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti devono seguire per comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese elencate al precedente comma 2.</p>

<p>2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.</p>	
<p>4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.</p>	<p>Viene definito con il comma 4 un percorso specifico per la richiesta e l'assegnazione degli spazi relativi all'edilizia scolastica, a cura della relativa Struttura di missione costituita presso la Presidenza del Consiglio.</p>

<p>5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p> <p>6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:</p> <p>«6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6- bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'In-tesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».</p>	<p>Considerando la riserva per l'assegnazione di spazi per l'esercizio della funzione capofila di cui ai punti precedenti, la rimodulazione degli obiettivi tra i capofila e gli associati curata da IFEL per conto di Anci (comma 534 della L. Stabilità 2014) riguarderà per il 2015 solo i casi di maggiori oneri a carico dei capofila per contributi / trasferimenti concessi da soggetti terzi (rispetto alla gestione associata) e limitatamente alla quota gestita direttamente dal capofila stesso (comma 6).</p> <p>Il comma 5 stabilisce che, con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila può essere effettuata esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6.</p> <p>Tale richiesta deve essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite l'applicativo web dedicato al patto di stabilità interno (19 agosto 2015)</p> <p>http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/</p>
<p>7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime</p>	<p>La sanzione per violazione del Patto 2014 è ridotta al 20% dello sfioramento registrato (comma 7). Con la conversione del dl 78, è stato ridotto dal 3 al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile il limite massimo della sanzione comminata alle province e città metropolitane in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Viene inoltre prevista la possibilità per Province e Città metropolitane, anche se non in regola con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, di prorogare a tutto il 2015 i contratti a tempo determinato connessi a funzioni e servizi essenziali.</p>

<p>finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.</p>	
<p>8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:</p> <p>a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;</p> <p>b) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;</p> <p>c) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.</p> <p>Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro e non oltre il 10 settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».</p>	<p>Al comma 8 viene prevista una dotazione aggiuntiva di massimo 700 mln. di euro per: esclusione dai vincoli finanziari regionali dei cofinanziamenti regionali di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari; esclusione dal Patto 2015 dei cofinanziamenti a carico dei Comuni sede di città metropolitane di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari inclusi nelle programmazioni 2007-13 e 2014-20; esclusione dal patto 2015 degli oneri per cofinanziamento a carico dei Comuni sede di città metropolitane delle opere prioritarie del programma MIT allegato al DEF 2015. Una modifica introdotta in conversione anticipa dal 30 settembre al 10 settembre il termine entro cui gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese suddette.</p>
<p>9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:</p> <p>«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio</p>	<p>Il comma 9 introduce il comma 3-ter all'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 prevedendo che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.</p>

<p>finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».</p>	
<p>10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.</p>	<p>Al comma 10 viene recepito il diverso riparto del taglio tra le città metropolitane, sulla base dell'intesa del 7 maggio u.s.</p>
<p>10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito il seguente: «122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni».</p>	<p>Il comma 10-bis, inserito in sede di conversione, riduce l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015, a favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria dell'8 luglio scorso. La riduzione può arrivare, rispettivamente per ciascuno dei predetti enti, a 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro, a valere sul riparto delle sanzioni per sfioramento del Patto di cui al comma 122 della legge n. 183 del 2011.</p>

Articolo 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane

<p>1. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.</p> <p>2. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.</p> <p>3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.</p>	<p>Il nuovo articolo 1-ter dispone che, per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongano il bilancio per la sola annualità 2015 (co. 1). Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Il comma 2, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, consente, per il solo esercizio 2015, alle Province e alle Città metropolitane di applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato. Il comma 3 dispone che le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (in corso di proroga al 30 settembre 2015 attraverso un provvedimento del Ministro dell'Interno). Inoltre, nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 163 del</p>
---	---

	<p>citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.</p> <p>Le norme in questione dovrebbero essere intese come facoltà concessa agli enti del comparto "ex-Province", in ragione delle eccezionali difficoltà connesse alla transizione ordinamentale in corso, assicurando comunque la validità degli atti di bilancio già adottati con riferimento al triennio 2015-17, in applicazione della normativa ordinaria</p>
--	---

Articolo 2. Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile

<p>1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.</p>	<p>Il comma 1 dispone in materia di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilendo che gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il predetto riaccertamento entro il 15 giugno 2015. Lo sdoppiamento del termine, inizialmente concomitante con l'adozione del Rendiconto 2014 (30 aprile), permette a tutti i Comuni di procedere senza il rischio che l'eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento.</p> <p>Il riaccertamento dei residui è possibile anche per gli enti già sperimentatori, alle condizioni più favorevoli previste per la generalità degli enti.</p>
<p>2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;</p> <p>b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente: «17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.».</p>	<p>Il comma 2 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, al comma 7 non si prevede più l'esclusione degli enti in sperimentazione nel 2014 dalla procedura di approvazione del rendiconto 2014 contestualmente al riaccertamento straordinario dei residui. Inoltre, si introduce il comma 17-bis stabilendo che gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.</p>

<p>3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.</p>	<p>Limitatamente al 2015, gli enti già sperimentatori possono inoltre utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per la copertura del FCDE nella misura pari alla differenza tra il 55% (accantonamento minimo degli sperimentatori) e il 36% (accantonamento minimo per la generalità degli enti).</p>
<p>4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»</p>	<p>Il comma 4 specifica che, tra le fonti di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate ai successivi esercizi, di cui all'art. 200, comma 1-bis del TUEL, rientrano anche quelle individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.</p>
<p>5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p>	<p>Il comma 5 attribuisce agli enti sperimentatori, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267, la possibilità di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai sensi di tale ultima disposizione l'ente può ripianare la predetta quota di disavanzo fino all'esercizio 2042 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. A tal fine, i predetti enti hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p>
<p>5-bis). Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.».</p>	<p>La modifica inserita con il comma 5-bis è finalizzata a prorogare al 31 dicembre 2014, per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL, il termine di presentazione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243-bis del TUEL entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.</p>
<p>6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.</p>	<p>Viene concessa la possibilità di utilizzo delle imputazioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex dl 35 a fini di copertura dell'accantonamento al FCDE a consuntivo. La norma è di tipo meramente contabile, senza alcun impatto finanziario negativo sulla finanza pubblica, e permette l'utilizzo di attivi "tecnici" che altrimenti non avrebbero alcun effetto. Si rimanda in proposito alla nota IFEL del 15 luglio scorso disponibile al seguente link:</p>

<http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2767-anticipazioni-di-liquidita-ex-art-2-c-6-d-l-n-78-2015>

Articolo 3. Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015

<p>1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.</p>	<p>In base al comma 1, a decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno - entro il 31 marzo di ciascun anno - dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta municipale propria.</p> <p>La disposizione in commento non considera la richiesta di Anci di erogazione di un acconto già a partire dal 2015, probabilmente per il fatto che il decreto è stato emanato in data successiva alla scadenza dell'acconto IMU-Tasi di giugno. Il problema di assicurare ai Comuni un flusso ordinato di liquidità anche nel corso del 2015 potrà essere affrontato con l'emanazione del DPCM di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà, di cui l'Ance ha chiesto al Governo la sollecita emanazione.</p>
<p>2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.</p>	<p>Il comma 2 dispone che entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno, al fine di recuperare l'anticipazione di cui al comma 1, comunica all'Agenzia delle entrate gli importi da recuperare nei confronti di ciascun comune. Pertanto, l'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme dall'Imu riscossa tramite il circuito F24. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2015, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.</p>

<p>3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo le parole «delle capacità fiscali nonché dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacità fiscali e i»;</p> <p>b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.»</p> <p>4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: «La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:</p> <p>a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;</p> <p>b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».</p> <p>4-bis. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 « Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014 », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di</p>	<p>Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 380-quater della Legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Si prevede in particolare che il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale sia accantonato per essere redistribuito tra i comuni sulla base della "differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard". Nella versione precedente della norma il riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015 era effettuato "in base alle capacità fiscali nonché ai fabbisogni standard", senza l'esplicito riferimento alla "differenza" tra le due grandezze.</p> <p>Si prevede inoltre, per l'anno 2015, che l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, sia determinato in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti a tali Comuni a titolo di Imu e di Tasi, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per il 2015 (la differenza tra FSC assegnato e trattenuta dall'IMU per l'alimentazione). Tale ammontare, come indicato dalla modifica, è pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale, determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, cioè a circa 14 mld. di euro.</p> <p>In ambedue i casi, si tratta di norme che forniscono una maggiore copertura legislativa al metodo di riparto già applicato e che non hanno alcun effetto sulla quota di alimentazione del FSC 2015 a valere sul gettito di base dell'IMU che resta fissata al 38,23% circa dell'IMU base.</p> <p>Il metodo perequativo applicato amplifica l'impatto del riparto con effetti di riduzione di risorse particolarmente incisivi sui Comuni di minore dimensione demografica. A fronte di un ammontare oggetto di riparto pari a 740 mln. di euro (il 4,8% circa delle risorse complessive di riferimento dei Comuni delle regioni a statuto ordinario), l'effetto del riparto - in positivo e in negativo - arriva a superare il doppio di tale percentuale. Al fine di contenere tale effetto, in sede di conversione del decreto, è stata accolta una proposta Anci, contenuta nel successivo co. 4-bis, che prevede la messa a disposizione delle somme residue, pari a 29,3 milioni di euro, non utilizzate per la finalità di rettifica puntuale di alcune stime, cui era destinato un accantonamento di 40 milioni di euro sul Fondo di solidarietà comunale 2014 (DPCM 1° dicembre 2014). L'intervento coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati saranno quelli che registrano una riduzione di risorse da perequazione maggiore del - 3% delle risorse di riferimento. Si tratta di sono oltre 1.200 Comuni, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti. Il beneficio approssimativamente stimabile per questa fascia di enti ammonta, sulla base</p>
---	--

<p>cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.</p>	<p>delle risorse rese disponibili, intorno al 35% del maggior taglio subito per effetto del riparto perequativo dell'FSC 2015.</p> <p>Il comma 4 modifica il comma 435, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015), relativo alla riduzione di 1200 milioni, a decorrere dall'anno 2015, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per RSO e Sicilia e Sardegna. La misura della riduzione è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gettito relativo al 2014 dell'IMU di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Mef, al netto della quota di alimentazione dell'FSC 2014; • gettito relativo al 2014 della TASI ad aliquota base comunicato dal Mef; • importo relativo all'FSC 2014 al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del DL 66 del 2014. <p>Anche in questo caso, la norma rende legislativamente più esplicito il metodo di applicazione del taglio già applicato e insito nella stessa norma originaria ora modificata.</p>
---	---

Articolo 4. Disposizioni in materia di personale

<p>1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.</p>	<p>Il comma 1 è applicabile a tutti i Comuni: in caso mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, non si applicano le relative sanzioni (ordinariamente consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo) al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, in attuazione dei processi di riordino disciplinati legge n. 56/2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014.</p>
<p>2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione</p>	<p>Il comma 2 consente, previo consenso dell'interessato, il trasferimento definitivo presso l'amministrazione utilizzatrice del personale delle Città metropolitane e delle Province che alla data di entrata in vigore del decreto legge si trovi in posizione di comando o distacco o altro istituto comunque denominato. Tale possibilità è ammessa a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia capienza nella dotazione organica, nei limiti delle risorse</p>

vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.	finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni ».	Il comma 2-bis fa salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia gestite direttamente dai Comuni, in caso di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni.
3. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente».	Il comma 3 introduce una importante specificazione alle regole che disciplinano ordinariamente il turn-over negli enti locali. Viene infatti chiarito espressamente che i risparmi derivanti da cessazioni di personale non sostituito nei tre anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato.
4. All'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»	Il comma 4 introduce un correttivo rispetto alle modalità di computo dei -tempi medi di pagamento, chiarendo che ai fini del relativo calcolo non devono essere computati i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 35/2013. Si deve ritenere che tale criterio sia applicabile anche ai pagamenti che interverranno dal 2015 attraverso il ricorso alla liquidità aggiuntiva disposta dal successivo articolo 8.
4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province".	Il comma 4-bis prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province.
4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le Regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con la Regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.	Il comma 4-ter prevede la possibilità che le Regioni, prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite. In tal caso, gli Enti interessati possono definire le modalità di esercizio anche tramite organi comuni.

Articolo 5. Misure in materia di polizia provinciale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di

L'articolo 5 contiene misure in materia di polizia provinciale. In particolare la nuova formulazione della norma, risolve innanzitutto il blocco delle assunzioni per i vigili stagionali, e, accogliendo le richieste dell'ANCI, definisce un percorso di ricollocazione più razionale e coordinato con il processo di riordino di funzioni. In particolare si prevede innanzitutto che gli enti di area vasta e le Città metropolitane individuino il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali. In secondo luogo si stabilisce che le regioni riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito del riordino di funzioni disciplinato dalla legge Delrio. Solo il personale così non individuato o ricollocato alla data del 31 ottobre 2015 è trasferito ai Comuni, con le modalità che saranno definite dall'emanando decreto sui criteri per la mobilità, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Inoltre opportunamente si prevede la possibilità che sin d'ora gli enti coinvolti sul territorio possano concordare modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.

<p>conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	
--	--

Articolo 6. Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità

<p>1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.</p>	<p>Il comma 1 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi. La norma si applica agli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Le anticipazioni sono concesse fino ad un importo massimo di 40 milioni per l'anno 2015. La norma è finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali interessati.</p>
<p>2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.</p>	<p>L'anticipazione di liquidità è concessa, (comma 2), su istanza dell'ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono concesse le anticipazioni stesse. Qualora l'importo complessivo delle somme richieste dagli enti interessati ecceda il limite massimo di 40 milioni posto dal comma 1, il riparto delle anticipazioni sarà effettuato in misura proporzionale alle istanze medesime.</p>
<p>3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e</p>	<p>Il comma 3 disciplina le modalità di restituzione dell'anticipazione. La restituzione avviene con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, della durata massima di trenta anni a decorrere dal 2019. La restituzione avviene mediante versamenti su appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, distinguendo tra la quota capitale e quella interessi. Gli importi relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione. In caso di mancata restituzione nei termini qui previsti le somme</p>

<p>pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>	<p>sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.</p>
<p>4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l' utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.</p>	<p>Il comma 4 autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 3511, articolo 1, comma 10.</p>
<p>5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.</p>	<p>Il comma 5 prevede che la restituzione delle anticipazioni previste dal comma 1 avviene a decorrere dall'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 35 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. Le disposizioni del presente comma sono dettate "in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo".</p>
<p>6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p>Il comma 6 determina gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 in 10.369.519 euro per l'anno 2016, 10.118.364 euro per l'anno 2017 e 9.859.510 per l'anno 2018. Allo loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze</p>
<p>7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si</p>	<p>Il comma 7 prevede che gli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati in conseguenza dello scioglimento degli organi consiliari per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 TUEL, ovvero in caso di periodo di commissariamento scaduto da non più di un anno alla stessa data, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, possono assumere, anche in deroga ai limiti previsti</p>

<p>applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.</p>	<p>dalla normativa vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 90, 108 e 110 TUEL. Inoltre, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari e per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del predetto periodo, non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni prevista dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 per il mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi di pagamento. Ai relativi oneri gli enti interessati fanno fronte attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.</p>
--	--

Articolo 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

<p>1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.</p>	<p>Il comma 1 attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta ovviamente fermo l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.</p>
<p>2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.</p>	<p>Il comma 2 prevede che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, (estese in conversione anche al riacquisto di titoli obbligazionari), possano essere utilizzate senza vincoli di destinazione.</p>
<p>2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a quattro anni".</p>	<p>Il nuovo comma 2 bis è volto ad ampliare da tre a quattro anni il periodo nel quale va assicurato il riequilibrio da parte dei Comuni capoluogo di regione, delle Città metropolitane e delle Province, nei casi di dissesto in cui il riequilibrio stesso sia significativamente condizionato dall'esito della riduzione dei costi di servizio, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi o delle partecipate.</p>
<p>3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.</p>	<p>Al comma 3 si prevedono i criteri di riparto del taglio dl 95 sul 2015 che devono essere proporzionali al taglio operato nel 2014 allo stesso titolo. Tale previsione modifica leggermente il riparto del Fondo di solidarietà per il 2015.</p>
<p>4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».</p>	<p>Il comma 4 estende i termini gestione controlli Tares in caso di affidamento a soggetti terzi, quali il gestore del servizio rifiuti o il concessionario delle entrate.</p>

	La norma permette, anche per l'unico anno di vigenza del regime Tares, di avvalersi degli stessi soggetti cui era stata affidata la riscossione ordinaria, per effettuare le attività di accertamento del tributo.
5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli enti territoriali, la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».	Il comma 5 destina il 10% dei proventi della vendita di immobili degli enti territoriali a riduzione del debito degli stessi enti e non di quello statale. L'estensione agli enti territoriali, rispetto al precedente riferimento ai soli comuni, è recata da una modifica introdotta in conversione.
6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».	Il comma 6 prevede una sanatoria dei tempi di ripresentazione del piano pluriennale di riequilibrio (enti in pre-dissesto) a seguito delle variazioni dovute all'acquisizione di liquidità ex dl 35/2013.
7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».	In attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dal d. lgs. N.23 del 2014 (delega fiscale), il comma 7 proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'attuale assetto della gestione della riscossione delle entrate locali scaduta il 30 giugno 2015 per effetto di precedenti e ripetute proroghe. Si auspica in proposito un intervento tempestivo ed organico sull'assetto della riscossione, in termini sia di riorganizzazione dell'offerta (riordino disciplina riscossori privati, ruolo di Equitalia), sia di revisione delle procedure della riscossione - in particolare coattiva - anche in attuazione della Delega fiscale.
8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzio».	Il comma 8 estende ai consorzi i benefici fiscali già previsti in caso di scioglimento di società comunali, di cui al comma 568-bis, L. stabilità 2014.
8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è aggiunto il seguente: "569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano a quegli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi	Il nuovo comma 8 bis fornisce un'interpretazione del comma 569 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, chiarendo che la disposizione non si applica agli enti che, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di un piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E' inoltre previsto che qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.

<p>amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace".</p>	
<p>9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente: «654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)».</p>	<p>Il comma 9 offre la possibilità di contabilizzare le quote inesigibili da prelievo sui rifiuti nel Piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe TARI), anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli ultimi anni (Tarsu-Tia-Tares-Tari).</p>
<p>9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.</p>	<p>Il nuovo comma <i>9-bis</i>, nel consentire alle province autonome di Trento e di Bolzano l'utilizzo di strumenti di comunicazione massiva per la valida notificazione delle nuove rendite catastali a seguito di cambiamenti tecnici o revisioni degli estimi degli immobili (affissione all'Albo pretorio delle nuove rendite o altri strumenti telematici in luogo della prescritta notifica diretta), segnala la necessità di innovare nelle modalità di comunicazione verso il contribuente, quando le modifiche sono tali da coinvolgere ampia parte dei titolari degli immobili accatastati, come avverrà in occasione della prevista riforma del Catasto.</p>
<p>9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 « ecotossico », tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADRT) per la classe 9 - M6 e M7.</p>	<p>Il comma <i>9-ter</i> interviene a chiarire, a livello nazionale, la corretta declinazione di alcuni elementi connessi alla nuova normativa europea sulla classificazione dei rifiuti, in vigore dallo scorso 1 giugno. Nello specifico, rispetto ai criteri per la determinazione della caratteristica di pericolo "eco-tossico", l'indicazione contenuta nel comma elimina le notevoli difficoltà venutesi a creare rispetto alla gestione dei rifiuti codificati con codice CER pericolo assoluto o con CER "a specchio" che rendeva complessa e maggiormente onerosa la gestione dei Centri di raccolta comunali rispetto al conferimento agli impianti di destino.</p>
<p>9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera « Collegamento SS 11 - SS 233 » dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera « Collegamento SS 11 - SS 233 ».</p>	<p>Il comma 9-quater permette un più agevole utilizzo da parte del Comune di Milano, dei fondi connessi alle opere attivate per l'Expo 2015.</p>

<p>9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.</p>	<p>Il comma 9-quinquies, relativo agli adempimenti regionali in materia di funzioni delle Province, stabilisce che in caso di mancata adozione delle leggi regionali previste dall'accordo sancito nella Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, la Regione inadempiente è tenuta a versare alle Città metropolitane e alle Province del proprio territorio somme corrispondenti alle spese da ciascuna sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali oggetto della regolazione regionale. Le somme in questione sono determinate mediante decreto del Ministro per gli Affari regionali.</p>
--	--

Articolo 7-bis. Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali).

<p>1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave ».</p>	<p>L'articolo 7-bis integra il contenuto dell'articolo 86, comma 5, del Testo unico degli enti locali (TUEL, adottato con D.Lgs. n. 267 del 2000) che prevede la possibilità per gli enti locali di assicurare gli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.</p>
---	---

Articolo 8. Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali

<p>6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al l'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti lo-cali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.</p>	<p>Viene rinnovato l'intervento relativo all'erogazione di liquidità già attivato con il dl 35 del 2013, con riferimento ai debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014.</p> <p>In particolare, il comma 6 destina 850 milioni di euro per l'erogazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Tuel (c.d. pre-dissesto). Possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano erogato pagamenti per almeno il 75% delle anticipazioni di liquidità già ricevute.</p> <p>Va segnalato che la norma non comprende l'ampliamento degli spazi finanziari ai fini del patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.</p> <p>Inoltre, il comma 5, nell'escludere dai vincoli finanziari regionali i trasferimenti in conto residui da erogare agli enti locali "sottoposti a patto di stabilità", produce un potenziale beneficio in termini di facilitazione delle erogazioni pregresse delle Regioni a favore dei Comuni e delle Province.</p> <p>Non è stata ripresa nella norma la possibilità di utilizzo di parte dei fondi disponibili anche per enti in disavanzo da nuova contabilità e che registrino necessità di anticipazioni di cassa, come richiesto più volte dall'Anci.</p>
<p>7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.</p>	
<p>8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di al-meno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registra-zioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.</p>	
<p>9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti va-riazioni di</p>	

<p>bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.</p>	
<p>10. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro viene ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 6 novembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.</p>	<p>Il comma 10 prevede che il fondo compensativo IMU-Tasi (pari a 625 mln. nel 2014) viene riconosciuto per complessivi 530 mln. di euro, che comprendono anche una quota da destinare al sostegno della verifica del gettito dei terreni già considerati montani e quindi già esenti dall'IMU. In particolare, una modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare prevede che una quota pari a 472,5 milioni di euro sia attribuita ai Comuni già beneficiari nel 2014 del Fondo IMU Tasi, in proporzione alle somme a suo tempo assegnate e la restante quota, pari a 57,5 milioni di euro, sia distribuita tenendo conto della verifica del gettito IMU dei terreni agricoli ex montani per l'anno 2014, effettuata ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 1 del dl n.4 del 2015. La dotazione inserita è ovviamente positiva, ma non sufficiente a permettere di compensare integralmente il taglio sull'FSC subito dai Comuni interessati dalla modifica della disciplina dei terreni agricoli non più montani.</p> <p>Il comma 10 dispone inoltre, all'ultimo periodo, che le entrate in questione non possono essere considerate tra le entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. ANCI ha sottolineato con determinazione la necessità di eliminare questo vincolo che peraltro appare in contraddizione con l'allentamento del PSI operato per il 2015.</p>
<p>11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.</p>	<p>Disposizioni di autorizzazione e copertura del comma 10</p>
<p>12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p>Disposizioni di autorizzazione e copertura del comma 10</p>

<p>13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».</p>	<p>La norma anticipa al 30 giugno il termine per l'effettuazione della verifica del gettito 2014 dei terreni ex-montani, inizialmente fissato al 30 settembre 2015.</p>
<p>13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.</p>	<p>Il comma 13-bis permette il pagamento dell'acconto IMU sui terreni agricoli fino al 30 ottobre 2015, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p>13-ter. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.</p>	<p>Il 13-ter viene previsto un contributo di 80 mln. di euro a favore della città metropolitana di Milano (50 mln.) e delle Province (30 mln.). Anche questi contributi non rilevano tra le entrate utili ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità.</p>
<p>13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei</p>	<p>Per assicurare continuità ai servizi di assistenza degli alunni con handicap fisici o sensoriali, (art. 13, comma 3, l. n. 5 n. 104 del 1992), e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 112/1998, è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, per il 2015 (anch'esso escluso dalle entrate valide ai fini del Patto).</p>

ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane.	
---	--

Articolo 9, co. 3. Patto verticale incentivato

<p>3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 484 le parole: « previste dal comma 481 » sono sostituite dalle seguenti: « previste dai commi 481 e 482 », le parole: « esclusivamente per pagare i » sono sostituite dalle seguenti: « per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai », le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 » e le parole: « per il 75 per cento ai comuni. » sono sostituite dalle seguenti: « per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione. ».</p> <p>b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre 2015».</p>	<p>Si recepisce una proposta Anci in materia di patto verticale incentivato finalizzata ad ampliare le potenzialità della norma, consentendo ai Comuni un effettivo utilizzo degli spazi finanziari in conto capitale a valere sul Patto di stabilità interno.</p> <p>Gli spazi possono essere utilizzati per pagamenti in conto capitale, anche del 2015, con assoluta priorità per lo smaltimento dei debiti commerciali pregressi al 31 dicembre 2014. Gli spazi potranno essere assegnati dalle Regioni, sulla base dei nuovi criteri, entro il 30 settembre.</p>
--	---

Articolo 11. Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009

<p>1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: si applica nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c) ».</p>	<p>L'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti).</p> <p>Il comma 1-bis si riferisce alla misura della riduzione di risorse per i Comuni colpiti dal sisma in Abruzzo e in Emilia. In particolare, il comma introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce una novella al comma 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), volta ad escludere del tutto i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni</p>
---	--

	<p>di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo) dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale.</p> <p>Resta ferma la misura della riduzione da applicare ai comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, già fissata nel 50 per cento di quanto applicabile alla generalità dei comuni.</p> <p>Anche questa modifica comporta lievi variazioni del riparto del taglio da 1.200 mln. di euro di cui al comma 436, il cui ammontare complessivo resta invariato.</p>
<p>15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato:</p> <p>a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila;</p> <p>b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;</p> <p>c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.</p>	<p>Il comma 15 attribuisce al comune dell'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il contributo è destinato:</p> <p>a) per 7 milioni al processo di ricostruzione della città;</p> <p>b) per un milione ad integrare le risorse previste per l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili. L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. L'esenzione è prevista dall'articolo 1, comma 448 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);</p> <p>c) per mezzo milione alle medesime finalità di cui alla lettera precedente con riferimento ai comuni diversi dall'Aquila interessati dal sisma.</p>

Articolo 13. Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

<p>01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.</p>	<p>Il comma 01 proroga lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna e Lombardia) fino al 31 dicembre 2016.</p> <p>Il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (commi 1 e 2).</p>
<p>3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-</p>	<p>Il comma 3 prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale.</p>

<p>legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.</p>	
<p>4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole « e comunque non oltre il 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 ».</p>	<p>L'esclusione dal pagamento dell'IMU e della Tasi viene estesa al 31 dicembre 2016, evitando così di dover ricorrere ad accertamenti specifici circa l'inagibilità degli immobili a decorrere dal previgente termine del 30 giugno 2015.</p>

Articolo 16-quater. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della Regione Calabria

<p>1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e già finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p>	<p>La disposizione estende le deroghe già previste dall'art. 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e di mancato rispetto per il 2014 del patto di stabilità interno. La spesa del personale resta a carico della Regione Calabria nei limiti della disponibilità di bilancio, indicata in legge regionale, e assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.</p>
--	---

